REGOLE OPINAMENTO DIFESE D'UFFICIO

(DELIBERA COA 11.02.2016)

Il COA

- Rilevato che tra le funzioni attribuite al Consiglio dell'Ordine dalla legge professionale vi è anche quella dell'opinamento delle parcelle per la liquidazione del compenso agli iscritti per l'opera prestata quali difensori d'ufficio ex art. 97 c.p.p.;
- Considerato che, con l'entrata in vigore dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27 e del regolamento attuativo di cui al Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 prima, e del Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 dopo, l'attività giudiziale penale è distinta nella varie fasi di studio, introduzione, istruttoria, decisoria e di esecuzione, e che il compenso riferito alle varie fasi comprende ogni attività accessoria e connessa alla relativa fase del giudizio;
- Tenuto conto che appare necessario, al fine di riconoscere il giusto compenso nella liquidazione nel caso della difesa d'ufficio, ancorare l'opinamento del COA alla attività effettivamente svolta ed alla natura complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate;
- Ribadito che Il Consiglio può opinare solo i compensi, e non anche le spese, e che il potere di opinamento deve esercitarsi in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2233 c.c. e 636 c.p.c. considerando i parametri generali di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 ovvero al DM 20/7/12 n. 140 applicabili in relazione al momento della conclusione della prestazione; delibera
- di revocare la propria delibera del 04.04.2013,
- di invitare gli iscritti che avanzano domanda di opinamento delle competenze maturate per la difesa d'ufficio:
- a) ad indicare i parametri applicabili con riferimento al momento della conclusione della prestazione;
- *b) ad indicare il Giudice competente;*
- c) a specificare le singole fasi curate e le attività svolte;
- d) ad indicare gli importi minimo e massimo derivanti dalla applicazione della riduzione e dell'aumento percentuali del valore medio tabellare di liquidazione;
- e) a precisare le eventuali ragioni di particolare importanza sulla base dei parametri generali sopra richiamati;
- f) ad allegare copia dei documenti dai quali si desuma l'attività prestata.